



Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Ufficio C3

Alla Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura

ROMA

Risposta al foglio n.15956
Del 17 gennaio 2007

Oggetto: Ruolo Agenti Affari in mediazione. Richiesta di chiarimenti in merito a "posizioni anomale" di società in corso di iscrizione o già iscritte.

Con la nota indicata a margine codesta Camera ha fatto conoscere di aver rilevato, in occasione dei controlli in sede di revisione al ruolo mediatori, per i vecchi iscritti, e in occasione di richieste di nuove iscrizioni, un fenomeno ricorrente relativo alla presenza di un medesimo soggetto, in qualità di legale rappresentante, in più società dove lo stesso è spesso titolare di un capitale modesto e gli altri soci, titolari della restante parte del capitale, non hanno i requisiti prescritti per ottenere l'iscrizione al ruolo. Per dette fattispecie si configurerebbe, pertanto, per il soggetto nominato amministratore, la posizione di mero prestanome.

Inoltre, con successiva nota del 20 febbraio 2007, prot. n. 56651, codesta Camera ha fornito notizie in merito ad un soggetto, ben individuato, il quale risulta essere amministratore di ben n. 22 società a responsabilità limitata.

In effetti, il legale rappresentante di un elevato numero di società, spesso territorialmente molto distanti fra di loro, non è in grado di svolgere contemporaneamente il proprio mandato in prima persona, così come richiesto dalla legge la quale prevede che l'attività di mediazione deve essere esercitata esclusivamente da soggetti iscritti al ruolo.

Nel caso in cui il soggetto di cui sopra si trovi nella necessità di dover affidare parte della trattazione della pratica ad altri soggetti sarà tenuto al rispetto dell'art. 3, comma 2, della legge n.39/89 il quale prevede che ".....l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo."

In caso contrario, e cioè in caso di ricorso a collaborazioni di soggetti non iscritti al ruolo, si potranno configurare posizioni di abusivismo e per le stesse scatteranno le sanzioni previste dall'art. 8 della legge n.39/89, recentemente aggiornate dall'art.1, comma 47, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Per il titolare che affida loro lo svolgimento della propria attività sono previste le sanzioni disciplinari di cui all'art. 18 della legge n. 39/89.

Ciò premesso, si condividono le preoccupazioni di codesta Camera circa il proliferare del fenomeno rappresentato che comporta, fra l'altro, gravi rischi in merito al corretto svolgimento di un'attività che richiede responsabilità e garanzie di competenza professionale nei confronti dell'utenza.

Pertanto, ove si ritenga che le citate condizioni di garanzia di competenza professionale non siano assicurate dalla presenza del titolare, unico iscritto al ruolo, diventa obbligatoria, specie all'interno di un'agenzia con un discreto numero di dipendenti, l'iscrizione al ruolo per coloro che non svolgono mere funzioni di segreteria e di amministrazione ma attività utili o necessarie alla conclusione dell'affare.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Spigarelli

